

Accesso al concordato, debiti tributari e contributivi cumulati

Adempimenti

La soglia di 5mila euro oltre la quale scatta l'esclusione è data dalla somma dei debiti

La «tardiva» presentata entro i 90 giorni vale come dichiarazione presentata

Giorgio Gavelli

Nella volata finale per le decisioni in merito all'accesso al concordato preventivo biennale vanno tenute in considerazione le faq pubblicate dall'agenzia delle Entrate sul proprio sito, che completano in molti aspetti la circolare n. 18/E/2024.

L'omissione della dichiarazione dei redditi (non Irap o Iva) relativamente ad uno dei tre periodi d'imposta anteriori all'accesso al concordato preventivo (Cpb) costituisce causa ostativa solo se l'eventuale presentazione del modello è intervenuta oltre il termine dei 90 giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998. Quindi, la cosiddetta «tardiva» presentata entro tale scadenza è considerata, anche a questi fini, come dichiarazione presentata. E' una delle risposte rese dall'agenzia delle Entrate con le faq dell'8 ottobre scorso, che tuttavia dimentica che per la dichiarazione 2023 il termine (attualmente fissato al 31 ottobre) è, invece, perentorio se si vuole accedere.

Sempre dalle faq dell'8 ottobre arriva la conferma che ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa ai debiti tributari e contributivi definitivi che – ove in essere al 31 dicembre 2023 e non “gestiti” entro il 31 ottobre prossimo – impediscono l'accesso al concordato, essi vanno considerati complessivamente. Ciò significa, operativamente, che se un contribuente ha due debiti in tale situazione, ad esempio di 4.000 euro per Iva e 2.000 euro per contributi Inps, subisce il blocco del concordato, a meno che, entro il termine di adesione, non paghi oltre 1.000 euro ovvero riesca ad ot-

tenere la rateizzazione di almeno uno dei due importi.

Le stesse faq (scavalcando sia il dato normativo dell'articolo 2 del Dm 15 luglio 2024 che la risposta 6.8 della circolare n. 18/E/2024) affermano che il contribuente forfettario che nel 2023 ha superato la soglia dei 100.000 euro di ricavi/proventi può accedere al Cpb dei soggetti Isa per il biennio 2024-2025 (si veda il Sole 24 Ore del 28 luglio, laddove invece chi è finito nella “terra di mezzo” (ad esempio, ricavi/compenzi 2023 pari a 95.000 euro) non può accedere. Diversamente, il contribuente in regime forfettario che nel 2024 supera i 100.000 euro di ricavi e compensi ma non i 150.000 euro uscirà dal forfait in corso d'anno, ma potrà applicare il Cpb, per il solo 2024, versando l'imposta ordinaria sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo corrispondente a quello 2023 e, sull'eccedenza determinata dalla proposta, l'imposta sostitutiva del 10% propria dei forfettari (risposta 6.10 della circolare n. 18/E/2024). Si ritiene, in questo caso, che i contributi vadano a nettingare la quota di reddito soggetta ad imposta ordinaria.

La fattispecie è interessante anche perché rappresenta un caso di concordato “tarato” su una tipologia di soggetto che non è più tale nel periodo d'imposta di applicazione del Cpb. Si poteva così giungere ad una soluzione positiva per altre fattispecie tutt'altro che rare, poi risolte dall'Agenzia con le faq del 15 ottobre. Le ipotesi, ad esempio, sono quelle dei forfettari 2023 che sono usciti dal regime dal 2024 per opzione o per cause vincolanti ma diverse dal superamento del limite dei ricavi (caso tipico, quello del soggetto che ha dovuto rinunciare al forfait perché nel 2023 ha avuto redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro o ha acquisito una partecipazione in società di persone). Ci troviamo con un Cpb “formato forfettario” proposto ad un soggetto che, oramai, è un soggetto Isa, ma, stando alle norme, questo non è un problema, come ora ammesso anche dalle Entrate. In questa ipotesi si applicherà l'Irpef ordinaria sul reddito concordato (il contribuente non è più forfettario), anche se la sostitutiva (opzionale) resta quella del 10% perché

è assente un punteggio Isa 2023. Diversamente dai soggetti Isa, poi, il cambio di attività – sempre nell'ambito del forfait – nel corso del 2023 (anche in presenza di coefficienti di redditività differenti) non comporta esclusione dal Cpb, la cui proposta, peraltro, gestisce anche il forfettario “multiattività”.

Si riscontrano ancora dubbi rilevanti per le società che, nel 2024, sono state oggetto di trasformazione o di messa in liquidazione senza cessazione di attività. Sempre che queste ipotesi (come è invece successo per la cessione di azienda) non vengano in via amministrativa riqualficate in altrettante cause di blocco, resta che la pluralità di peri-

odi d'imposta in un'unica annualità spiazza la proposta, rendendola inapplicabile in attesa di istruzioni. Esattamente come accade per le società di capitali non in trasparenza nel 2023 che accedono al regime nel 2024 o viceversa (trasparenza 2023 cessata nel 2024): norme che impediscono il Cpb, ad oggi, non ce ne sono, ma il principio espresso in Circolare, secondo cui il blocco scatta ogni volta in cui – al di là del dato normativo – «la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante» dalle modifiche sembra fatto apposta per mettere in difficoltà i contribuenti. Infine, dovrebbe essere confermato che i soggetti Isa che non aderiscono nel 2024, avranno una nuova opportunità nel biennio 2025-2026, senza per forza attendere il 2026-2027. Come dovrebbe accadere ai forfettari, aderenti o meno al Cpb 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Restano i dubbi per le società oggetto di trasformazione o messa in liquidazione senza cessazione nel 2024

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Verso una maggiorazione a forfait del 25% per gli anni del Covid

Prende forma la norma destinata a supplire il vuoto della mancata applicazione degli Isa negli anni Covid o per causa di forza maggiore per il ravvedimento speciale. Nella messa a punto della disposizione si va verso l'applicazione di una maggiorazione a forfait del reddito dichiarato a cui poi applicare l'imposta sostitutiva sui redditi e quella sull'Irap ridotte rispettivamente del 30 per cento. Il meccanismo confluirà all'interno del decreto legge anticipi approvato in Consiglio dei ministri nella serata di martedì 15 ottobre. La necessità di un intervento è emersa già nel dibattito in Aula al Senato sull'approvazione del Dl Omnibus, dopo che nel passaggio in commissione Finanze era stata introdotta la sanatoria sui redditi 2018-2022 destinata ai soli soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale entro la scadenza del 31 ottobre. I

tempi stretti di approvazione non hanno consentito di inserire un riferimento specifico per il calcolo relativo agli anni 2020 e 2021 in cui molte attività erano state esonerate dalla compilazione degli Isa ai fini fiscali e quindi non avevano un punteggio di riferimento su cui determinare poi l'applicazione della sostitutiva. Alla Camera il Governo ha dato il proprio via libera a trovare una soluzione in via normativa o amministrativa. Soluzione che ora entra nel decreto collegato alla manovra e consentirà ai contribuenti interessati di determinare gli importi dovuti per il ravvedimento speciale. Resterà comunque il vincolo che l'importo minimo dovuto per la sostitutiva sui redditi per ogni anno sarà di mille euro.

—Marco Mobili
—Giovanni Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA